



CITTA' DI CAIAZZO

Provincia di Caserta

copia

DELIBERA N. 29 DEL 10/08/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DIECI** del mese di **AGOSTO** alle ore **18,35** ed in prosieguo, nell'aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione straordinaria ed in prima convocazione. I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di **6**, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
SGUEGLIA TOMMASO (SINDACO)	X		DE ROSA ROSETTA	X	
MEROLA PATRIZIA		X	PONSILLO ARIANNA		X
GIAQUINTO STEFANO		X	CERRETO ANTIMO	X	
PONSILLO ANTONIO		X	SIBILLO RAFFAELLA	X	
DI SORBO ANTONIO		X	DE FILIO ROSA	X	
MASTROIANNI GIOVANNI	X				
totale				6	5

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Franco Della Rocca.

Si dà atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su specifica richiesta nella loro integrità.

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Consigliere avv. Giovanni Mastroianni il quale illustra ai presenti la proposta di cui al punto 3 dell'o.d.g. relativa all'approvazione del nuovo regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi. L'adozione di tale nuovo strumento normativo, prosegue il relatore, si é resa necessaria da un lato in relazione alle profonde modifiche delle normative statali, dall'altro in relazione all'esperienza della concreta gestione degli impianti sportivi nell'ultimo periodo e della conseguente esigenza di responsabilizzare nel modo più opportuno i soggetti gestori degli impianti comunali, cautelandosi per gli eventuali danni che costoro possono causare.

Ugualmente é parso opportuno limitare la durata massima delle assegnazioni in uso.

Infine il nuovo Regolamento apre la strada anche a possibili forme di gestione innovative di partenariato pubblico – privato.

Il relatore passa ad illustrare i dati salienti del nuovo Regolamento facendo rilevare che lo stesso é stato esaminato dall'apposita Commissione consiliare Statuto e Regolamenti nella seduta del 21/07/2016.

Al termine del proprio intervento chiede ai presenti di votare per l'approvazione del Regolamento in parola così come già trasmesso a tutti i consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 31, del 22/05/2015, con la si é provveduto ad approvare il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali;

Visto il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, nella nuova stesura compendiantesi in n. 36 articoli oltre allegati, così come approvata dalla Commissione Consiliare Statuti e Regolamenti in seduta del 21/07/2016;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore 5;

Con votazione in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato:

- presenti: n. 6;
- voti favorevoli: n. 6;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, composto di n. 36 articoli, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, con l'entrata in vigore del presente regolamento, cesseranno di avere efficacia le precedenti disposizioni regolamentari disciplinanti la materia;

Di demandare al responsabile del Settore competente l'adozione dei provvedimenti consequenziali all'approvazione del presente regolamento;

In seguito il Consiglio con separata votazione, resa anch'essa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato:

- presenti: n. 6;
- voti favorevoli: n. 6;

DELIBERA

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED USO DEGLI

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Pubblicità e segnaletica
- Art. 7 Tipologie di affidamento a terzi
- Art. 8 Soggetti assegnatari in uso
- Art. 9 Durata delle assegnazioni in uso – Procedura di rilascio
- Art. 10 Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso delle palestre scolastiche
- Art. 11 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso
- Art. 12 Concessione in gestione degli Impianti sportivi
- Art. 13 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni
- Art. 14 Soggetti affidatari e Scelta dell'affidatario
- Art. 15 Durata della concessione
- Art. 16 Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere
- Art. 17 Canone di concessione
- Art. 18 Manutenzioni
- Art. 19 Utenze e tassa raccolta rifiuti
- Art. 20 Orario di apertura
- Art. 21 Tariffe
- Art. 22 Custodia
- Art. 23 Obblighi previdenziali
- Art. 24 Divieto di subconcessione
- Art. 25 Bar ed esercizi pubblici
- Art. 26 Controlli per gli impianti circoscrizionali e cittadini
- Art. 27 Obblighi a carico del concessionario
- Art. 28 Penali e revoca
- Art. 29 - Risoluzione anticipata della concessione
- Art. 30 Assicurazioni
- Art. 31 - Presa in consegna e restituzione dell'impianto
- Art. 32 Cauzione definitiva
- Art. 33 Spese d'atto
- Art. 34 Individuazione criteri abbattimento canoni
- Art. 35 Rinvii
- Art. 36 Norme transitorie e finali

ALLEGATO A

Norme sulla manutenzione

ALLEGATO B

Norme d'uso degli impianti sportivi

APPENDICE NORMATIVA

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289(1), l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base del presente Regolamento, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. Il Comune, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 25.11.2013, n.18 (2):
 - a) elabora il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali stabiliti dal piano triennale regionale;
 - b) adotta iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;
 - c) favorisce la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;
 - d) vigila sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull'attuazione dell'articolo 6, comma 14-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32(3) (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale);
 - e) elabora e realizza i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano triennale regionale, provinciale e le linee operative annuali;
 - f) collabora alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, di concerto con la provincia e sentito il SIS Campania;
 - g) promuove le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni scolastiche;
 - h) sostiene la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione dei permessi necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel territorio comunale.
5. Il comune per sfruttare le potenzialità dei beni pubblici intende avvalersi anche di forme di gestione innovative di partenariato pubblico – privato e compatibilmente con l'indebitamento pubblico.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Alla data di approvazione del presente Regolamento i predetti impianti sono così distinti:
 - a. palestra polivalente via Astolfi;
 - b. campo di calcio Ponsillo via Astolfi;
 - c. palestra annessa scuola A.A. Caiatino via caduti sul lavoro;
 - d. palestra annessa casa comunale via san Francesco;
 - e. campo polivalente S.S. Giovanni e Paolo in via Palmieri.

3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, conformemente alle scelte organizzatorie effettuate dall'ente.
4. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
5. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie e sportive nelle scuole, quali: manifestazioni, corsi di avviamento, giochi sportivi studenteschi, tornei, ecc.
6. Per le attività di promozione, il Comune si può avvalere della disponibilità delle associazioni.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. **per Comune** il Comune di Caiazzo;
 - b. **per impianto sportivo**, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, personale addetto, spettatori, ecc.). L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (è essenziale la presenza dello spazio di attività):
 - Spazi per attività sportiva (campi, piste, percorsi, ecc.); Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, ecc.); Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, ecc.); Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, percorsi, ecc.);
 - Eventuali servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sede sociale, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. **per attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
 - d. **per attività scolastica**, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
 - e. **per attività agonistica**, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
 - f. **per attività amatoriale**, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
 - g. **per attività didattica**, l'attività di insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
 - h. **per attività promozionale** l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%);
 - i. **per attività dilettantistica**, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;
 - l. **per assegnazione in uso temporaneo**, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di una palestra scolastica o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per un periodo di tempo limitato (ore settimanali, singola manifestazione);
 - m. **per concessione in gestione**, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo;
 - n. **per Piano di Manutenzione**, il documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale.

Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Caiazzo gestisce gli impianti di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a. in forma diretta;
 - b. in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica;
 - c. in forma di partenariato pubblico – privato e/o con altre forme innovative di gestione comunque compatibili con l'indebitamento dell'ente
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
3. L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
4. La Giunta Comunale stabilisce, **per ciascun impianto**, la disponibilità di:
 - a. un monte-ore settimanale per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o di parte di essa a favore di soggetti diversi dal concessionario, per lo svolgimento delle attività sportive in essa consentite, secondo le prescrizioni dettate dai successivi articoli 6 e seguenti;
 - b. un monte-giorni annuale per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o di parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune;
5. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella con-venzione specifica di cui ai successivi articoli.

Articolo 5 - Tariffe

1. Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. I relativi importi potranno introitarsi dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.
3. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).
4. Ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni è consentito in ogni caso di assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.
5. Spetta al concessionario e/o gestore l'obbligo di indicare in modo ben visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.

Articolo 6 - Pubblicità e segnaletica

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'ente ed è consentita previo pagamento degli oneri tributari previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:
 - il materiale pubblicitario deve essere conforme alla normativa in materia di prevenzione incendi, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né da poter essere divelto ed utilizzato in modo improprio o pericoloso;

- il concessionario e/ o gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'ente da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - l'Amministrazione Comunale ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, in particolare, la facoltà di installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, cartelli o impianti pubblicitari, il cui contenuto non pregiudichi l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.
 3. Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il comune, dopo la dicitura "Città di Caiazzo ", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte nell'impianto e le agevolazioni praticate.
 4. Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con il comune, di striscioni, manifesti e/ o cartellonistica, contenenti il logo cittadino.
In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dall' Amministrazione. Qualora i mezzi pubblicitari esposti contengano indicazione di sponsor e/ o marchi commerciali verrà applicata la normativa vigente ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.
 5. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche dell'impianto.
 6. Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana ed altre normative di Pubblica Sicurezza al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Art. 7 Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare dall'art. 90 comma 25, Legge 27/ 12/ 2002 n. 289 (1) e dall'art. 20, Legge Regionale 25/ 11/ 2013 n. 18(2).
2. Gli affidamenti possono essere:
 - in assegnazione in uso gratuito, di cui all' art. 4, comma 4, lett. a);
 - in concessione pluriennale dell'intera struttura anche con forme di partenariato pubblico-privato
3. Per assegnazione in uso si intende il provvedimento con il quale il Comune autorizza, in uso gratuito, l'utilizzo dell'impianto o di parte di esso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per un periodo di tempo limitato (ore settimanali, singola manifestazione);
per concessione si intende il provvedimento con il quale il Comune affida a terzi, concedendone la gestione, un impianto sportivo, per le attività nello stesso previste.;
per partenariato pubblico-privato si intendono forme di gestione dei beni pubblici aperte al contributo privato sia nella fase di costruzione e di utilizzo della struttura

Art.8 Soggetti assegnatari in uso

1. Le assegnazioni in uso gratuito, di cui all' art. 4, comma 4, lett. a), sono previste a favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:
 - a. scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
 - b. organismi pubblici che agiscono in ambito locale.
 - c. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed iscritte nel Registro Regionale – Sez. A
 - d. associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciuti dal Coni, iscritti nel Registro Regionale – Sez. B;
 - e. associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - f. persone singole o aggregate in squadre occasionali, per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica).
- Le richieste per le assegnazioni di cui al presente comma devono pervenire entro la data del 31 maggio di ogni anno, previa pubblicazione di apposito avviso da parte del settore competente.

Art. 9 Durata delle assegnazione in uso – Procedura di rilascio

1. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), devono consentire a ciascun beneficiario la fruibilità massima dell'impianto. Le assegnazioni hanno una durata massima di un anno.
2. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), consentono la fruibilità dell'impianto o di parte di esso per l'intera durata della manifestazione che può estendersi anche a più giorni.
3. Le domande di assegnazione in uso vengono presentate all'Ufficio tecnico dell'ente, su apposito modello dallo stesso predisposto, e secondo i tempi e le modalità dettate dallo stesso Settore.

Art. 10 Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso delle palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, e dunque negli orari e nei periodi extra scolastici, sono assegnate in uso a terzi.
2. Le assegnazioni sono effettuate sulla base del piano di riparto definito con il Settore competente.
3. Nella redazione del piano di riparto si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a. equa ripartizione tra gli istanti del monte ore disponibile per ciascuna palestra, con priorità per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni o Registro Regionale; le ore residuali possono essere assegnate anche a gruppi di utenti amatoriali.
 - b. in caso di sovrapposizione di richieste per uno stesso orario è data priorità alle associazioni aventi sede in Caiazzo e tra di queste a chi ha la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Coni o Registro Regionale.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a cura del Settore competente viene pubblicato apposito Avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune riportante i termini e le modalità di presentazione delle istanze di assegnazioni in uso delle palestre scolastiche per l'anno scolastico successivo.
5. In sede di prima attuazione, il predetto termine è individuato nell'ultimo giorno del mese successivo all'approvazione del presente Regolamento.

6. Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche sono tenute a corrispondere al Comune un canone nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale, in base alla tipologia di utenza, privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili.

Art. 11 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. L'U.T.C. può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C. o del concessionario.
2. L'UTC dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando gli assegnatari:
 - a. abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - b. abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
 - c. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.La decadenza, fatti salvi i casi di urgente necessità, sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze. E' riconosciuto all'assegnatario un termine di giorni 10 dal ricevimento della contestazione eventuali controdeduzioni.
3. L'UTC può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:
 - a. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
 - b. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 12 Concessione in gestione degli Impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica.
2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. Le Commissioni giudicatrici saranno nominate ai sensi del D.Lgs. n. 163.2006(5).

Art. 13 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a. Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b. Durata della convenzione;
 - c. Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d. Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - e. Gestione delle eventuali attività connesse (bar, punti vendita, ecc.);
 - f. Applicazione e riscossione tariffe;
 - g. Applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - h. Piano di Utilizzo;
 - i. Piano di Conduzione Tecnica;
 - j. Nomina responsabile tecnico;

- k. Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - l. Garanzie;
 - m. Forme di controllo da parte del Comune di Caiazzo;
 - n. Responsabile della struttura (datore di lavoro);
 - o. Responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.
2. Il piano di utilizzo definisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
 3. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di guardiania, nonché la descrizione delle attività relative al funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
 4. nella convenzione devono altresì essere previste le specifiche prescrizioni di cui al comma 4 della L.R. 18/2013.
 5. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 14 Soggetti affidatari e Scelta dell'affidatario

1. Per le procedure di gara, la formazione del bando, la composizione della commissione giudicatrice, i requisiti di partecipazione ed i criteri di individuazione del concessionario si applicano i principi di libertà di concorrenza, pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 163/2006. E' in ogni caso fatta salva la preferenzialità stabilita, in base all'articolo 90 comma 25 della Legge 289/2002, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive regionali e nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Nel caso di esito infruttuoso di procedure a favore di tali soggetti, può estendersi ad altre società di capitali o società cooperative la possibilità di partecipazione alle procedure di individuazione dei concessionari.
2. Per la partecipazione congiunta alla procedura di gara da parte di Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive, i soggetti interessati dovranno aver deliberato l'intenzione di gestire l'impianto in forma aggregata.
3. I bandi per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi, di interesse cittadino, dovranno avere uniformità nei principi e nei criteri, salvo singole comprovate specificità meritevoli di tutela. Il bando dovrà elencare, in ordine decrescente di importanza, gli elementi essenziali per la selezione ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze specifiche e peculiari connesse al tipo di impianto, nonché le specifiche esigenze cittadine. A titolo esemplificativo e non esaustivo tra gli elementi essenziali potranno essere considerati i seguenti:
 - coerenza tra il tipo di impianto previsto nel bando e l'attività praticata dai proponenti;
 - esperienze specificatamente maturate nell'ambito sportivo del bando;
 - esperienza del personale dipendente;
 - coerenza tra il progetto di gestione presentato e le peculiari esigenze socio-ambientali del territorio;

- spazi ed orari che verranno garantiti dal proponente per le finalità sociali, comprese eventuali attività culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione;
 - attività e progettualità, pregressa ed *in itinere*, tesa alla valorizzazione ed al recupero del tessuto sociale locale;
 - progettualità sportiva dedicata ai disabili ed all'inclusione sociale;
 - vantaggi specifici per l'Amministrazione Comunale garantiti dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità, innovazione, professionalità);
 - risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia alternativa, caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali utilizzati e delle opere realizzate per gli impianti;
 - utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche;
 - piano economico-finanziario dettagliato specifico ed articolato.
4. L'ente potrà avvalersi del contributo e dell'apporto tecnico e di informazione di enti sportivi.
 5. Il bando di concessione, in casi particolari, potrà contenere l'ipotesi di rinnovo della medesima in quanto compatibile con le vigenti normative nazionali e locali che regolano la materia. La durata complessiva dei rinnovi della concessione ad un medesimo soggetto non potrà superare il periodo di anni dieci
 6. L'indizione del bando dovrà avere ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città oltre che all'Albo Pretorio ed agli Albi locali e circoscrizionali previsti dal bando.
 7. L'iter procedurale per le nuove concessioni è il seguente:
 - deliberazione giuntale di proposta di esternalizzazione, con schema di bando;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di accoglimento e approvazione dell'esternalizzazione dell'impianto;
 - determinazione dirigenziale di indizione della gara;
 - esperimento della gara per l'individuazione del concessionario;
 - determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gestione dell'impianto ed approvazione dello schema di concessione;
 - comunicazione al Servizio Sport dell'avvenuta aggiudicazione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale;

Art. 15 Durata della concessione

1. La concessione potrà avere la durata da 2 a 5 anni (eliminato termine a 20 anni), con decorrenza del termine iniziale a tutti gli effetti, a far data dall'esecutività del provvedimento di concessione che approva il disciplinare di concessione.
2. La durata della concessione superiore ai 2 anni (non più 5 come ipotizzato) dovrà essere calcolata commisurandola:
 - a) al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per eventuali lavori di miglioria.
 - b) al tipo di interventi di carattere strutturale particolarmente rilevanti, o alle specifiche richieste del concessionario e che saranno valutate a seguito di motivata relazione a cura dell' UTC.
 - c) in ogni caso, la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di dieci anni
3. Resta salva, la possibilità del concessionario uscente di partecipare al bando per la nuova assegnazione dell'impianto.

Art. 16 - Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

1. Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Qualora formassero oggetto di offerta economicamente più vantaggiosa, il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
2. La concessione dovrà prevedere la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori che sarà valutata in base alle caratteristiche degli interventi, per i quali é richiesta la presentazione di un cronoprogramma. Il concessionario dovrà inoltre produrre periodiche relazioni scritte, a carattere bimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori. L'assessorato allo Sport, potrà effettuare, in ogni momento, autonomamente, o, congiuntamente al Servizio Tecnico competente, controlli periodici.
3. I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza fideiussoria pari almeno al 10% dell'eventuale intervento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dall'ente con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).
Qualora il concessionario richieda fideiussione alla Città a garanzia dei finanziamenti, la Civica Amministrazione dovrà valutarla in relazione alle compatibilità finanziarie complessive dell'ente.
La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere prodotta formalmente agli uffici, prima della stipula del contratto e ne costituisce condizione essenziale.
4. Le eventuali nuove opere e strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà della Città di Caiazzo per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Articolo 17 - Canone di concessione

1. Ai fini della determinazione del canone si procede alla valutazione patrimoniale, effettuata dall'UTC, sulla quale interviene l'eventuale meccanismo di abbattimento la cui percentuale può arrivare fino al 90% e sarà determinata sulla base di vari parametri: superficie utilizzata a uso commerciale con bar ristorante a uso interno o anche aperto al pubblico, e ad uso sportivo, contesto ambientale e territoriale, analogia con impianti simili, altre situazioni debitamente motivate. Il canone così determinato, tenuto anche conto dell'analisi economico-finanziaria o del rendiconto della gestione complessiva in caso di rinnovo, potrà essere abbattuto di un'eventuale ulteriore percentuale, fino al 5%, se l'investimento proposto dal concessionario supera il valore patrimoniale dell'impianto calcolato dal competente Settore comunale.
 - a) Il canone della parte sportiva sarà oggetto di abbattimento in percentuale correlata all'attività svolta:
 - fino al 90% per piscine scolastiche;
 - fino all'80% per bocciodromi, calcio, calcetto, scherma, impianti natatori tenendo conto delle relative tipologie e dimensioni, restanti attività;
 - in percentuale stabilita in base alla prevalenza dell'attività sportiva svolta, per gli impianti polivalenti.
 - b) Il canone della parte commerciale:

- non subirà abbattimenti ove la parte commerciale sia aperta al pubblico e per la quale l'interessato richiederà l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - sarà oggetto di abbattimento fino al 70% negli altri casi.
2. In caso di rinnovo, qualora il canone precedentemente applicato sia ritenuto, in relazione alle circostanze ed alla durata della concessione, adeguato alla struttura, anche tenendo conto di una valutazione comparativa con impianti analoghi simili, verrà comunque applicato l'adeguamento ISTAT al precedente canone di concessione.
 3. Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione, di concerto con l'UTC, qualora la Città effettui a proprio carico spese di miglioria nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi o regolamenti nazionali o locali sopravvenute, ovvero di modifiche del presente Regolamento.
 4. L'ente, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dall'ufficio tecnico comunale competente.
 5. Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

Articolo 18 – Manutenzioni

1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie (eliminato il riferimento a *straordinarie*) dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altro intervento di manutenzione connessa o pertinente con la gestione dello stesso sono a carico del concessionario, che dovrà produrre annualmente dettagliata relazione scritta all'ente, in base alla competenza, circa gli interventi effettuati.
Tutte le spese straordinarie sono, come per legge, a carico dell'Amministrazione comunale e concorrono alla determinazione della tariffa di concessione
2. Qualora la P.A. dovesse affrontare, in corso di concessione, spese straordinarie non preventivabili dall'Ente, le stesse potranno formare oggetto di revisione contrattuale qualora rappresentino un aumento del valore di concessione. (Articolo rivisto rispetto alle previsioni regolamentari del 2015)
3. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.
4. La manutenzione delle componenti arboree e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, per altro, in capo al concessionario, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea.
Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.
5. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione ed accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale

per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario.

6. Il concessionario porrà particolare cura nella tutela delle specie botaniche ed arboricole pregiate esistenti soprattutto in occasione dei lavori e di risistemazione degli impianti.
7. Le nuove piantumazioni non possono essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

Articolo 19 - Utenze e tassa raccolta rifiuti

1. L'onere relativo alla voltura ed alle utenze viene posto a carico del concessionario
2. Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione od incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno di utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio ed in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni. Il concessionario in sede di disciplinare di concessione autorizza la Città, in modo specifico, al trattamento dei dati relativi ed all'accesso alla documentazione (bollette, fatture, ecc.) ed altri atti di qualsiasi natura relativi alle utenze.
3. I contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario, come i relativi contatori o dispositivi di misurazione, salvo verificati casi di impedimento tecnico. Tali strumenti dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
Le concessioni attualmente vigenti, che non saranno soggette a revisione verranno mantenute nella situazione esistente alla data di approvazione del presente regolamento sino alla naturale scadenza del rapporto concessorio.
4. Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono sempre a carico del concessionario.
5. Per gli impianti diversi da quelli sopra menzionati, le utenze saranno suddivise dietro valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle circostanze e di situazioni e contesti sportivi analoghi o simili.
6. Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna o copertura stagionale, dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste dal presente regolamento e rendicontare annualmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, mediante dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario.. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi alle utenze di cui al punto 1 del presente articolo.

Articolo 20 - Orario di apertura

1. Gli orari di apertura degli impianti, da indicare nelle concessioni, dovranno garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta, nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio cittadino.
2. Gli impianti sportivi in questione, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potranno essere utilizzati e destinati ad attività sportive non rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00, previa presentazione agli uffici competenti, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/ 1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o di campionati.

3. Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto del diritto alla salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può determinare sussistendone i presupposti la configurabilità degli estremi del reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale. L'Amministrazione Comunale potrà a tal fine imporre prescrizioni o motivate limitazioni sentiti i Settori competenti.

Articolo 21 – Tariffe

1. Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali tenendo presente, tra l'altro, anche quanto disposto all'articolo 18 comma 1 secondo capoverso del presente regolamento.
2. I relativi importi saranno introitati dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.
3. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/ o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).
4. Ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni è consentito in ogni caso di assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.
5. Spetta al concessionario l'obbligo di indicare in modo ben visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.

Articolo 22 - Custodia

1. Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
2. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione od intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Articolo 23 - Obblighi previdenziali

1. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/ o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale. L'ente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/ o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante regolari versamenti previdenziali ed assistenziali a loro favore.
2. L'ente potrà in ogni caso revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo).

Articolo 24 - Divieto di subconcessione

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dall'ente e dietro motivata richiesta.

Articolo 25 - Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro senza possibilità di affidarlo a terzi.

L'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a tutte le prescrizioni di legge. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in quanto fisicamente separabile dalla parte sportiva dell'impianto, sia aperto al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città.

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro senza possibilità di sub concessione.

L'Amministrazione Comunale può riservarsi il diritto di affidare eventuale servizio bar ristoro a terzi oppure optare per forme di gestione partecipate o dirette in sintonia con le previsioni di affidamento.

L'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande è comunque soggetto a tutte le prescrizioni di legge. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in quanto fisicamente separabile dalla parte sportiva dell'impianto, sia aperto al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città.

Qualora nell'ambito della gestione della concessione, per la sua attività commerciale, l'esercizio di somministrazione bevande ed alimenti si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico, o vengano a svolgersi attività rivolte ad un pubblico indifferenziato, la Civica Amministrazione provvederà alla rivalutazione del canone riferito ai locali adibiti a bar e ristoro.

Articolo 26 - Controlli per gli impianti circoscrizionali e cittadini

1. E' possibile costituire apposite Commissioni di Controllo per gli impianti cittadini, tra cui la "Consulta Comunale per lo Sport ed il Tempo Libero" già prevista dall'art. 15 dello Statuto Comunale (ipotesi aggiunta), formate da soggetti tecnici ed amministrativi, cittadini ed utenti.

Le Commissioni verificheranno periodicamente e con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza delle concessioni oltre l'adeguatezza ed il gradimento del servizio.

2. I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale, potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

Articolo 27 - Obblighi a carico del concessionario.

- 1 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato articolo 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
2. Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'articolo 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

Articolo 28 - Penali e revoca

1. Nei casi di accertati inadempimenti rilevati a seguito di controlli di cui al precedente articolo 26 ed in caso di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione dell'impianto, sarà richiesto, previo contestazione, da parte dell'UTC, il pagamento, a favore dell'Ente, di una somma di denaro a titolo di penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterati inadempimenti ed a seguito di relazione specifica redatta dalla eventuale Commissione di cui al precedente articolo 26.
2. Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte del Servizio Sport, in base alla competenza, la revoca con provvedimento amministrativo motivato, emesso dal medesimo soggetto che ne aveva approvato la concessione, e pertanto:
 - a) nei casi di affidamento conseguente ad emissione di Bando pubblico con concessione approvata con determinazione dirigenziale, tramite adozione di determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Sport per gli impianti di competenza cittadina;
 - b) negli altri casi in cui sarà oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale.La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo. Nei casi di cui all'ipotesi a) è fatto obbligo di concludere il procedimento con la successiva comunicazione alla competente Commissione Consiliare ed alla Giunta Comunale, entro 30 giorni, dell'avvenuta revoca della concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.
3. Sono considerate cause legittime di revoca:
 - reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
 - reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
 - fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
 - mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 giorni;
 - altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

4. Per motivate esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.
- La concessione potrà, altresì, essere sospesa per un periodo non superiore a 3 mesi nel caso di eventi sportivi organizzati dalla Città di carattere sovracomunale che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tale caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Durante il periodo di sospensione della concessione il concessionario non avrà l'obbligo di versare il canone di concessione.

Articolo 29 - Risoluzione anticipata della concessione

1. Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.
2. Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui al comma precedente, è prevista a favore dell'Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle **eventuali** opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

Articolo 30 – Assicurazioni

1. Il concessionario risponderà di tutti i comportamenti ed atti della gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.
2. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza delle attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.
L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
3. Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
 - a) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
 - b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
4. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente a favore della Città di Caiazzo.
5. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

6. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli Uffici comunali, in base alla competenza, prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro trenta giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione.
7. Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inviare ai competenti uffici della Città copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Articolo 31 - Presa in consegna e restituzione dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura.
2. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto concessorio.
3. Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

Articolo 32 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città, pari al 10% del canone per il numero degli anni di concessione; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% in caso di canoni di importi superiori a Euro 10.000,00 e/o per concessioni di durata superiore ai 10 anni.

La cauzione dovrà essere versata alla Città prima della sottoscrizione del contratto. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 33 - Spese d'atto

1. Le spese d'atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

Articolo 34 - Individuazione criteri abbattimento canoni

I criteri per la determinazione dell'abbattimento dei canoni di cui all'articolo 17 e per la determinazione delle percentuali delle utenze di cui all'articolo 19 saranno deliberati dal Consiglio Comunale con cadenza quadriennale.

Art. 35 Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a. per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni, all' art. 90, comma 25, L. 27.12.2002, n. 289 (1) ed alla conseguente L.R. 25.11.2013, n. 18(2) "*Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo- ricreative*";
- b. per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici all'art. 12, L. 04/ 08/ 1977, n. 517(10), al DPR 10.10.1996, n.567(11), al D.M. 1.2.2001, n. 44(12) e all'art. 90, comma 26, L. 27.12.2002, n. 289(1);
- c. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive al D.Lgs. 23.7.1999, n. 242 (13) e s.m.i. ed all'art. 90, L. 27.12.2002, n. 289(1) relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
- d. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;

- e. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
- f. per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;
- g. per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato B al presente Regolamento.

Art. 36 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Ogni precedente accordo, convenzione e/ o qualunque altro atto scritto, non conforme alle procedure e prescrizioni del presente regolamento, decade con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa nazionale e regionale.

ALLEGATI

ALLEGATO A

NORME SULLA MANUTENZIONE PER L'IPOTESI DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dal Servizio Tecnico Comunale ed allegato al bando di gara. Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

2. Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;

b. riparazione e sostituzione di parti accessorie;

c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;

d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;

e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, ecc;

f. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.

g. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

h. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;

i. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti, previa certificazione di legge;

j. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;

k. manutenzione degli impianti di condizionamento;

l. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);

m. oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;

n. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

3. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.

4. E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria

manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

ALLEGATO B

NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Utilizzo ed accesso

1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
2. E' vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
3. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
4. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
5. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/ attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
6. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
8. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono provvisti di sorveglianza e custodia.
9. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattiene a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
10. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
11. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
12. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
13. Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
14. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
15. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
16. E' vietato l'accesso agli animali.

17. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
18. E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
19. L'Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
20. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.
- Impianti e attrezzature**
- a. Le Società/ Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), schermo (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
- b. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/ o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/ o manifestazioni che la precedono o la seguono.
- c. Le singole attrezzature nonché eventuali divise e/ o abbigliamenti sportivi utilizzati per qualsiasi tipo di attività e/ o manifestazione, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
- d. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.
- e. La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B è quella generica prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/ 2000(7), da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00.
- f. Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dallo stabilimento.

APPENDICE NORMATIVA

(1) L. 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

...omissis... Art. 90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica. ...omissis...

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di

criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. ...omissis...

(2) L.R. 25 novembre 2013, n. 18. Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative.

...omissis... Art. 5 Funzioni conferite alle autonomie locali. ...omissis...

3. I comuni, singoli o associati:

- a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali previsti nell'articolo 7, comma 2, lettera c);
- b) adottano iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;
- c) favoriscono la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;
- d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull'attuazione dell'articolo 6, comma 14-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale);
- e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano triennale regionale, provinciale e le linee operative annuali;
- f) collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva;
- g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale alle province e al SIS Campania;
- h) promuovono le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni scolastiche;
- i) sostengono la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione dei permessi necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel territorio comunale. ...omissis...

Art. 11 Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio educativo-ricreative.

1. Nel rispetto dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), è istituito il registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative, distinto in parti separate, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. È istituita, inoltre, un'anagrafe centralizzata regionale degli atleti suddivisa per disciplina sportiva.

2. Il registro è diviso in due sezioni:

a) sezione A - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni:

1) sono iscritte d'ufficio al registro, nella sezione A, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso della iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto, in forma telematica, dal Coni, come previsto nell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legislativo 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica

amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse) e le associazioni comprese nella sezione parallela di detto registro riservata al Cip;

b) sezione B - associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal Coni:

1) possono iscriversi nel registro regionale, nella sezione B, le associazioni o gli enti di promozione o comunque le associazioni, che perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività motorio-educativo-ricreative, non iscritte nel registro delle associazioni sportive del Coni ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1.1 almeno una sede nel territorio regionale; lo statuto ispirato ai criteri di democraticità e dal quale risulta che l'associazione persegue prevalentemente finalità motorio-educativo-ricreative;

1.2 la previsione di norme statutarie che stabiliscono l'adeguamento dei regolamenti dell'associazione alle disposizioni previste nell'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping);

1.3 non aver subito a carico del legale rappresentante, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, sanzioni o

condanne per doping da parte delle autorità competenti;

1.4 l'assenza di finalità di lucro;

1.5 la presenza territoriale per le associazioni a carattere regionale, con strutture operative in almeno due province della Regione Campania.

3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definite le procedure per l'iscrizione delle associazioni nella sezione B del registro, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.

4. Il registro regionale, relativamente alla sezione B, è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza dal competente dipartimento della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di iscrizione e di eventuale cancellazione delle associazioni per il venir meno dei requisiti previsti nel comma 2 e provvede alla periodica revisione ed all'aggiornamento.

5. L'iscrizione da almeno due anni alla sezione A o alla sezione B del registro regionale costituisce requisito essenziale per l'erogazione dei contributi da parte degli enti locali e della Regione. ...omissis...

Art. 20 Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge n. 289/2002.

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289/2002 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro.

2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista nell'articolo 11, comma 2, che garantiscono:

a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;

b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;

c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

e) lo svolgimento dell'attività agonistica;

f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto.

3. Per l'affidamento della gestione prevista nel comma 1, gli enti pubblici territoriali adottano l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali trasmettono l'avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto nell'articolo 9.

4. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

5. Gli enti pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta ai criteri previsti nel comma 3, quali:

a) la pregressa esperienza di gestione;

b) i risultati conseguiti nel settore agonistico;

c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.

6. In deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti:

a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati;

b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;

c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile.

7. Gli enti locali competenti, con regolamento, disciplinano l'applicazione dei commi 3 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ...omissis...

(3) L.R. 3 novembre 1994, n. 32. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale.

...omissis... Art. 6 I livelli di assistenza. ...omissis...

14-bis. Allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci a persone colpite da arresto cardiaco, le aziende sono obbligate a dotarsi almeno di un defibrillatore semiautomatico esterno nei luoghi di grande affluenza, così come definito dall'allegato A del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009). La mancata osservanza di tale disposizione è sanzionata con la chiusura di almeno 15 giorni dell'attività esercitata. ...omissis...

(4) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

...omissis... Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente...omissis...

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi...omissis...

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi...omissis...

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione...omissis...

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione...omissis...

Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni...omissis...

Art. 43. Disposizioni generali (Gestione delle emergenze) ...omissis...

(5) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

...omissis...Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onere, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice. ...omissis...

(6) D.P.R. 5.10.2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lvo. 12.4.2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(7) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

...omissis...Articolo 7-bis Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ...omissis...

Articolo 207 Fideiussione.

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che

regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione

del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. ...omissis...

(8) L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale.

(9) L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

...omissis... Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

...omissis...

(10) L. 4 agosto 1977, n. 517. Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli e-

sami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

...omissis... Art. 12. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. ...omissis...

(11) D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567. Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

(12) D.M. 1 febbraio 2001, n. 44. Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».

(13) D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere **favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Sig. Mastroianni Renzo

=====

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario non ha espresso parere in quanto la presente delibera non comporta impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Loreto Califano

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Raffaella Sibillo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Franco Della Rocca

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caiazzo, lì 24/8/2016

P. Il responsabile del procedimento
f.to dott. Franco Della Rocca

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

X è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo, lì _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Paolo MANDATO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.